

Rep. Delibere Senato accademico n. 126/2025

II DIREZIONE

3.9) MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI AL FINE DI RENDERE LA NORMATIVA REGOLAMENTARE D'ATENEEO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL COMMA 1-BIS DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E DEL SUCCESSIVO E COLLEGATO DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 1299 DEL 27/09/2023

.....OMISSIS.....

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- la nuova stesura del Regolamento sui programmi di ricerca dell'unione europea e internazionali, proposta dal Gruppo di Lavoro istituito con D.R. n. 3059 del 29.11.2023, prima di deliberare l'emanazione definitiva del Regolamento sui progetti europei e internazionali

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTI NORMATIVE O COMMENTO
<p>Articolo 1 Partecipazione ai programmi di ricerca dell'Unione europea e internazionali</p> <p>1. L'Ateneo stipula contratti nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione europea e internazionali (d'ora in poi, programmi di ricerca) ai quali partecipa per il tramite dei propri dipartimenti e centri di spesa.</p> <p>2. I dipartimenti e i centri di spesa svolgono le attività connesse alle fasi progettuale, negoziale e gestionale dei progetti, nel rispetto di quanto previsto negli stessi programmi di ricerca e della normativa europea, nazionale e di Ateneo.</p>	<p>Articolo 1 Partecipazione ai progetti europei e internazionali</p> <p>1. L'Ateneo stipula contratti per l'esecuzione di progetti finanziati da fondi europei e internazionali (d'ora in poi "progetti") ai quali partecipa per il tramite dei propri dipartimenti e centri di spesa.</p> <p>2. I progetti europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono individuati in un apposito elenco specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare.</p>	<p>Art. 1, comma 3 lett. a) DM 1299 del 2023</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
	3. I dipartimenti e i centri di spesa svolgono le attività connesse alle fasi progettuale, negoziale e gestionale dei progetti, nel rispetto di quanto previsto negli stessi programmi di ricerca e della normativa europea, nazionale e di Ateneo.	
<p>Articolo 2 Funzioni dell'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca</p> <p>1. Salvi i casi diversamente disciplinati da specifici provvedimenti, l'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca (d'ora in poi, Ufficio competente) provvede a:</p> <p>a) gestire i rapporti con gli enti finanziatori;</p> <p>b) predisporre i contratti con gli enti finanziatori, da sottoporre alla firma del Rettore;</p> <p>c) fornire assistenza tecnica ai progetti e comunicare le istruzioni amministrative e contabili per la partecipazione ai programmi di ricerca, in particolare per quel che concerne le regole di rendicontazione e contabilizzazione;</p> <p>d) assicurare la formazione professionale, anche in presenza, del personale relativamente alla partecipazione ai programmi di ricerca;</p> <p>e) gestire la banca dati dei progetti dell'Unione europea e internazionali;</p> <p>f) fornire assistenza ai dipartimenti e ai centri di spesa in caso di compensazioni operate sui finanziamenti erogati dagli enti finanziatori;</p> <p>g) supportare i dipartimenti e i centri di spesa in caso di <i>audit</i> contabile sui progetti finanziati.</p> <p>2. Su richiesta del responsabile del progetto, l'Ufficio competente può attivare specifiche azioni a supporto dell'attività di ricerca, provvedendo a:</p>	<p>Articolo 2 Funzioni dell'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca</p> <p>1. Salvi i casi diversamente disciplinati da specifici provvedimenti, l'Ufficio competente in materia progetti europei e internazionali (d'ora in poi, Ufficio competente) provvede a:</p> <p>a) gestire i rapporti con gli enti finanziatori;</p> <p>b) predisporre i contratti con gli enti finanziatori, da sottoporre alla firma del Rettore;</p> <p>c) fornire assistenza tecnica relativa ai progetti e comunicare le istruzioni amministrative e contabili per la partecipazione ai programmi di ricerca, con particolare riferimento alle regole di rendicontazione e contabilizzazione;</p> <p>d) assicurare la formazione professionale, anche in presenza, del personale relativamente alla partecipazione ai programmi di ricerca;</p> <p>e) gestire la banca dati dei progetti dell'Unione Europea e internazionali;</p> <p>f) fornire assistenza ai dipartimenti e ai centri di spesa in caso di compensazioni operate sui finanziamenti erogati dagli enti finanziatori;</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
<p>a) fornire assistenza tecnica per la costruzione del budget di progetto; b) supportare il gruppo di ricerca nella fase di negoziazione con gli Enti Finanziatori; c) operare a supporto della gestione del progetto, in funzione di project office, per la raccolta della documentazione necessaria alla stesura dei rapporti intermedi e finali; d) monitorare le opportunità di finanziamento per garantire continuità alla linea di ricerca; e) avviare contatti e attività di scouting per identificare nuove opportunità di collaborazioni scientifiche.</p>	<p>g) supportare i dipartimenti e i centri di spesa in caso di audit contabile sui progetti finanziati.</p> <p>2. Su richiesta del responsabile del progetto, l'Ufficio competente può attivare specifiche azioni a supporto dell'attività di ricerca, provvedendo a:</p> <p>a) fornire assistenza tecnica per la costruzione del budget di progetto; b) supportare il gruppo di progetto nella fase di negoziazione con gli Enti Finanziatori; c) operare a supporto della gestione del progetto, in funzione di project office, per la raccolta della documentazione necessaria alla stesura dei rapporti intermedi e finali; d) monitorare le opportunità di finanziamento per garantire continuità alla linea di ricerca; e) avviare contatti e attività di scouting per identificare nuove opportunità di collaborazioni scientifiche.</p>	
<p>Articolo 3 Compiti dei dipartimenti e dei centri di spesa nell'ambito della partecipazione ai programmi di ricerca</p> <p>1. I dipartimenti e i centri di spesa predispongono, eseguono e gestiscono in via esclusiva i progetti nell'ambito dei programmi di ricerca. La predisposizione consiste nell'ideazione dell'attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto e delle relative proposte o offerte. L'esecuzione consiste nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con gli enti finanziatori. La gestione consiste nel compimento di tutti gli atti necessari per regolare</p>	<p>Articolo 3 Compiti del Principal Investigator - responsabile del progetto, dei dipartimenti e dei centri di spesa</p> <p>1. Il Principal Investigator (d'ora in poi PI):</p> <p>a) predisporre la proposta di progetto, nel rispetto delle regole dell'Ente Finanziatore; b) individua i professori, i ricercatori e, d'intesa con il Direttore del Dipartimento o Centro, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, coinvolti nel progetto; c) propone l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale coinvolto; d) predisporre la rendicontazione finanziaria periodica e finale nel rispetto</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
<p>gli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi al progetto e nella contabilizzazione, documentazione e rendicontazione.</p> <p>2. In particolare, nei dipartimenti e nei centri di spesa:</p> <p>a) viene predisposta la proposta di progetto, che deve contenere espressamente anche la garanzia della fattibilità in termini di disponibilità di risorse umane, finanziarie e strutturali indispensabili per la sua realizzazione;</p> <p>b) viene individuato il responsabile del progetto (Principal Investigator, d'ora in poi P.I.), nonché il personale amministrativo e di ricerca coinvolto;</p> <p>c) viene predisposta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese, secondo le regole dei programmi di ricerca, nonché secondo la normativa nazionale e i regolamenti interni;</p> <p>d) viene proposta la ripartizione degli avanzi per gli eventuali compensi incentivanti di cui al presente Regolamento, da corrispondere per il tramite dell'Amministrazione.</p> <p>3. È abilitato a presentare il progetto il personale dipendente o comunque collegato a vario titolo all'Ateneo, per incarico o contratto, o preventivamente indicato dalla struttura ospitante.</p>	<p>delle scadenze di presentazione di tutti i report previsti per il progetto, con il supporto del Dipartimento o Centro e dell'Ufficio competente come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.</p> <p>2. I dipartimenti e i centri di spesa, in base alle indicazioni del PI, predispongono, eseguono e gestiscono in via esclusiva i progetti nell'ambito dei programmi di ricerca. La predisposizione consiste nell'ideazione delle attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto e delle relative proposte o offerte. L'esecuzione consiste nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con gli enti finanziatori. La gestione consiste nel compimento di tutti gli atti necessari per regolare gli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi al progetto e nella contabilizzazione, documentazione e rendicontazione.</p> <p>3. In particolare, i dipartimenti e i centri di spesa:</p> <p>a) approvano la proposta di progetto presentata dal PI;</p> <p>b) mettono a disposizione del PI la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese, secondo le regole dei programmi di ricerca, della normativa nazionale e dei regolamenti interni, fermo restando la responsabilità del PI, in merito alla ammissibilità e congruenza delle spese sostenute con le attività di progetto;</p> <p>c) approvano la proposta del PI di attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale coinvolto nel progetto di ricerca;</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
<p>4. Relativamente alla rendicontazione, il personale coinvolto a vario titolo deve predisporre per il calcolo del relativo costo “diari delle attività” (time sheet integrati), secondo il modello allegato (all. n. 1).</p> <p>5. La sottoscrizione dei rendiconti finanziari, che sono predisposti e approvati dai P.I., deve essere effettuata in formato elettronico sul portale ufficiale del Servizio di autenticazione della Commissione dell’Unione europea (ECAS) dal Direttore del dipartimento o del centro, che agisce in qualità di Financial Signatory. Nei casi in cui tale modalità non sia ancora attivata o prevista, la sottoscrizione avviene in forma cartacea.</p>	<p>d) a seguito dell’approvazione finale da parte dell’ente finanziatore finale, quantificano i proventi derivanti da progetto, secondo le norme della contabilità economico-patrimoniale.</p> <p>4. Possono presentare il progetto:</p> <p>a) i dipendenti a tempo indeterminato o determinato dell’Ateneo;</p> <p>b) i soggetti collegati a vario titolo all’Ateneo, per incarico o contratto;</p> <p>c) i soggetti preventivamente indicati dal dipartimento o dal centro ospitante.</p> <p>5. Relativamente alla rendicontazione, il personale coinvolto a vario titolo nel progetto deve predisporre, per il calcolo del relativo costo, i “diari delle attività” (time-sheet integrati) secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione Generale.</p> <p>6. In caso di progetti finanziati dalla Unione Europea, la sottoscrizione dei rendiconti finanziari è effettuata elettronicamente dal Direttore del dipartimento o del centro, che agisce in qualità di Financial Signatory, utilizzando il portale ufficiale del Servizio di autenticazione della Commissione dell’Unione Europea (ECAS).</p> <p>7. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 6, la sottoscrizione è apposta secondo le regole del relativo programma di finanziamento.</p>	
<p>Articolo 4 Responsabilità e sanzioni</p> <p>1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di programmi di ricerca e/o delle clausole dei relativi contratti, il rimborso delle somme eventualmente richieste dagli enti finanziatori e il pagamento di eventuali sanzioni sono a carico del dipartimento o del centro di spesa</p>	<p>Articolo 10 Responsabilità e sanzioni</p> <p>1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di progetti di ricerca e/o delle clausole dei relativi contratti, il rimborso delle somme eventualmente richieste dagli enti finanziatori e il</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
<p>che gestisce il progetto. Le responsabilità di ordine amministrativo, civile e contabile, anche per quanto attiene al responsabile del progetto (P.I.), sono regolate dalla normativa nazionale.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione dell'Unione europea applichi una compensazione finanziaria a carico di altri programmi di ricerca, il dipartimento o il centro di spesa deve indicare i fondi sui quali imputare il rimborso; in tal caso l'Amministrazione provvede ad assegnare le relative somme alla struttura che ha subito la decurtazione. In mancanza dell'indicazione da parte del Dipartimento, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Amministrazione provvede d'ufficio.</p>	<p>pagamento di eventuali sanzioni sono a carico del dipartimento o del centro di spesa che gestisce il progetto. Le responsabilità di ordine amministrativo, civile e contabile, anche per quanto attiene al PI, sono regolate dalla normativa nazionale.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'ente finanziatore applichi una compensazione finanziaria a carico di altri programmi di ricerca, il dipartimento o il centro di spesa deve indicare i fondi sui quali imputare il rimborso; in tal caso, l'Amministrazione provvede ad assegnare le relative somme alla struttura al dipartimento o al centro che ha subito la decurtazione. In mancanza dell'indicazione da parte del dipartimento o del centro, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Amministrazione provvede d'ufficio.</p>	
<p>Articolo 5 Proprietà intellettuale e industriale</p> <p>1. La titolarità dei diritti sui risultati derivanti dall'esecuzione del progetto appartiene all'Ateneo e agli altri soggetti partecipanti, secondo quanto previsto dalla disciplina giuridica del programma, nonché dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e interna dell'Ateneo.</p> <p>2. I dipartimenti e i centri di spesa devono tutelare gli interessi dell'Ateneo legati alla proprietà intellettuale, nel rispetto delle regole interne in materia.</p> <p>3. La tutela si realizza con la pubblicazione, la segretezza o la</p>	<p>Articolo 5 Proprietà intellettuale e industriale</p> <p>1. La titolarità dei diritti sui risultati derivanti dall'esecuzione del progetto appartiene all'Ateneo e agli altri soggetti partecipanti, secondo quanto previsto dalla disciplina giuridica del programma, nonché dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e interna dell'Ateneo.</p> <p>2. I dipartimenti e i centri di spesa devono tutelare gli interessi dell'Ateneo legati alla proprietà</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
<p>riservatezza, con la brevettazione e con tutte le forme di tutela di volta in volta ritenute più opportune, compatibilmente con la disciplina giuridica del programma. Tale materia è regolata nell'ambito dei progetti dell'Unione europea e internazionali mediante la stipula di contratti collegati (e.g. Consortium Agreement).</p>	<p>intellettuale, nel rispetto delle regole interne in materia.</p> <p>3. La tutela si realizza con la pubblicazione, la segretezza o la riservatezza, la brevettazione e con tutte le forme, di volta in volta ritenute più opportune, compatibilmente con la disciplina giuridica del programma. Tale materia è regolata nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea e internazionali mediante la stipula di contratti collegati (e.g. consortium agreement).</p>	
<p>Articolo 6 Gestione finanziaria</p> <p>1. Il finanziamento di progetti che prevedano costi indiretti e/o rimborso dei costi relativi al personale strutturato è soggetto a una trattenuta destinata al bilancio di Ateneo pari al cinque per cento del totale incassato così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro per cento destinato alle spese generali di Ateneo; - uno per cento su un apposito capitolo di norma destinato al personale di ruolo assegnato all'Ufficio competente e comunque destinato al miglioramento della funzionalità dello stesso. <p>2. Le ritenute da parte dell'Amministrazione vengono effettuate a seguito di ogni singolo incasso.</p> <p>3. L'Ufficio competente provvede alla quantificazione delle somme di cui al comma 1 da ritenere a carico di ogni progetto, dandone comunicazione alla Ragioneria e al dipartimento o al centro di spesa interessato.</p> <p>4. La percentuale del contributo destinato al bilancio di Ateneo può essere rideterminata dal Consiglio di amministrazione, di norma, con cadenza triennale. L'eventuale rideterminazione non si applica ai progetti in corso di esecuzione.</p>	<p>Articolo 4 Gestione finanziaria</p> <p>1. Il finanziamento di progetti, che prevedano costi indiretti e/o rimborso dei costi relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, è soggetto a una trattenuta destinata al bilancio di Ateneo pari al cinque per cento del totale incassato, così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quattro per cento destinato alle spese generali di Ateneo sono destinate nella misura del 100% al fondo per il salario accessorio del personale T.A.B.; b) uno per cento su un apposito capitolo di norma destinato al personale di ruolo assegnato all'Ufficio competente e comunque destinato al miglioramento della funzionalità dello stesso. <p>2. Le ritenute da parte dell'Amministrazione vengono effettuate a seguito di ogni singolo incasso.</p> <p>3. L'Ufficio competente provvede alla quantificazione delle somme di cui al comma 1 da ritenere a carico di ogni progetto, dandone comunicazione alla Ragioneria e al dipartimento o al centro di spesa interessato.</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTI NORMATIVE O COMMENTO
	<p>4 Su motivata richiesta del Responsabile Scientifico, a salvaguardia della sostenibilità del progetto, le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo il Consiglio di Amministrazione può deliberarne l'applicazione sul totale finanziato al netto dei costi stipendiali per il personale, tale misura si applica anche alle ritenute operate dai Dipartimenti o Centri.</p> <p>5. La percentuale del contributo destinato al bilancio di Ateneo è determinata dal Consiglio di amministrazione con cadenza triennale. L'eventuale rideterminazione non si applica ai progetti terminati o in corso di esecuzione</p>	
<p>Articolo 7 Compensi incentivanti al personale 1. È possibile attribuire compensi incentivanti al personale di Ateneo direttamente coinvolto nei progetti.</p> <p>2. I compensi incentivanti di cui al comma precedente possono essere</p>	<p>Articolo 6 Compensi aggiuntivi</p> <p>1. Coerentemente a quanto previsto nel contratto di finanziamento o in atti simili o collegati, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento, è possibile attribuire compensi aggiuntivi al personale di Ateneo direttamente coinvolto nei progetti, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impegno individuale dedicato al progetto; - grado di responsabilità; - inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo; - numero di partner afferenti al progetto; - dimensione finanziaria del progetto per la parte di competenza dell'Ateneo; - complessità e strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Università. <p>2. I compensi aggiuntivi di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come quantificati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), possono essere erogati, limitatamente al periodo di svolgimento del progetto, a valere sul rimborso dei costi assegnati con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetti a puntuale</p>	<p>Art. 2, comma 3 del D.M.</p> <p>Art. 9, comma 1-<i>bis</i>, della legge n. 240 del 2010</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
<p>erogati a valere sul rimborso dei costi del personale di ruolo ovvero dei costi indiretti (overhead).</p> <p>3. I compensi incentivanti erogati in base alle attività del personale già eseguite e registrate tramite i time sheet possono essere corrisposti in concomitanza di ogni rimborso effettuato dall'ente finanziatore a seguito della approvazione della relativa rendicontazione periodica e finale.</p> <p>4. I compensi incentivanti possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del cento per cento della retribuzione lorda relativa all'anno solare di riferimento.</p>	<p>rendicontazione, nel limite del settanta per cento di quanto incassato a seguito della approvazione da parte dell'ente finanziatore della relativa rendicontazione periodica.</p> <p>3. Parte delle restanti somme, accantonate a seguito delle rendicontazioni, finanziarie o scientifiche, periodiche, possono essere erogate in forma di compensi incentivanti o premialità solo dopo l'approvazione da parte dell'ente finanziatore della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.</p> <p>4. I compensi aggiuntivi possono essere erogati:</p> <p>a) nel limite massimo complessivo del 30 per cento del trattamento economico individuale relativo all'anno solare di riferimento, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca;</p> <p>b) nel limite di euro 240.000 annui lordi di cui all'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni;</p> <p>c) in assenza di cause ostative non imputabili all'Ateneo.</p> <p>5. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 4 è svolto dall'Ufficio Stipendi nell'anno successivo a quello del pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale, secondo la normativa vigente, delle somme eccedenti il limite stesso e di qualunque altra somma non dovuta.</p>	<p>Art. 1, comma 3 lett. e) del D.M.</p> <p>Art. 2, comma 2 del D.M.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
<p>Articolo 8 Pagamento dei compensi incentivanti</p> <p>1. I compensi incentivanti sono erogati dall'Amministrazione a seguito dell'invio alla Ragioneria e all'Ufficio Stipendi, nonché all'Ufficio competente, di un prospetto riepilogativo contenente i seguenti elementi:</p> <p>a) riferimenti contrattuali (numero di contratto con l'ente finanziatore del progetto, titolo e acronimo del progetto, durata del progetto);</p> <p>b) importo del finanziamento ricevuto a seguito dell'approvazione della rendicontazione periodica;</p> <p>c) elenco del personale che ha partecipato al progetto, con relativo diario delle attività (time sheet);</p> <p>d) ripartizione dei compensi incentivanti, da intendersi al lordo di tutti gli oneri, quale che sia la loro natura, a carico del dipendente e dell'Ateneo.</p> <p>2. Il prospetto riepilogativo è predisposto dai dipartimenti e dai centri di spesa e firmato dal responsabile del progetto (P.I.) e dal Direttore del dipartimento o dei centri di spesa, previa approvazione del competente organo deliberante.</p> <p>3. Prima di presentare la richiesta di pagamento, il responsabile del progetto (P.I.) deve comunque garantire il corretto svolgimento delle attività previste, in accordo con le clausole contrattuali e le regole finanziarie di rendicontazione del progetto.</p>	<p>Articolo 7 Pagamento dei compensi aggiuntivi</p> <p>1. I compensi aggiuntivi sono erogati dall'Amministrazione a seguito dell'invio alla Ragioneria e all'Ufficio Stipendi, nonché all'Ufficio competente, di un prospetto riepilogativo contenente i seguenti elementi:</p> <p>a) riferimenti contrattuali (numero di contratto con l'ente finanziatore del progetto, titolo e acronimo del progetto, durata del progetto);</p> <p>b) importo del finanziamento ricevuto a seguito dell'approvazione della rendicontazione periodica;</p> <p>c) elenco del personale che ha partecipato al progetto, con allegati il relativo diario delle attività (time sheet) e la illustrazione dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati;</p> <p>d) dichiarazione dei beneficiari in merito ad eventuali somme percepite nello stesso periodo a carico di altri progetti europei o internazionali, ai sensi dell'art. 7, comma 4;</p> <p>e) ripartizione dei compensi aggiuntivi, da intendersi al lordo di tutti gli oneri, quale che sia la loro natura, a carico del dipendente e dell'Ateneo.</p> <p>2. Il prospetto riepilogativo è predisposto dal PI ed è approvato dal competente organo collegiale.</p> <p>3. Prima di presentare la richiesta di pagamento, il PI deve comunque accertare il corretto svolgimento delle attività previste, in accordo con le clausole contrattuali e le regole finanziarie di rendicontazione del progetto.</p>	
	Art. 8	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
	<p>Compensi incentivanti e premialità</p> <p>1. Dopo l'accettazione da parte dell'ente finanziatore della rendicontazione finale, il dipartimento o il centro di ricerca, al fine di corrispondere compensi incentivanti o premialità, può destinare al fondo per la premialità di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010 una somma non superiore al cinquanta per cento dei costi rendicontati del personale dipendente a tempo indeterminato o dei proventi di cui all'art. 3, comma 3, lett. d), comunque nel limite del cinquanta per cento dell'impegno giornaliero dedicato al progetto, sulla base di autodichiarazioni firmate dagli interessati nel caso di progetto non soggetto a rendicontazione contabile.</p> <p>2. Nel medesimo fondo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010 confluiscono anche le eventuali somme che l'ateneo può erogare ai sensi dell'art. 24, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001.</p>	
<p>Articolo 9 Quantificazione forfettaria del tempo produttivo annuo</p> <p>1. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione dell'Unione europea attraverso il H2020 Annotated Model Grant Agreement: General MGA – Aprile 2014, l'Ateneo adotta il criterio di quantificazione forfettaria del tempo produttivo annuo pari a 1.720 ore (importo fisso FTE-Full Time Equivalent) relativamente ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi, nonché ai soggetti titolari di contratti di collaborazione.</p>	<p>Articolo 9 Quantificazione forfettaria del tempo produttivo annuo</p> <p>1. Per i progetti internazionali l'Ateneo adotta, come parametro di quantificazione forfettaria, un tempo produttivo annuo pari a 1.720 ore (FTE-Full Time Equivalent) per 215 giorni lavorativi. Il riferimento principale è l'Annotated Model Grant Agreement (General MGA) della Commissione Europea. Tale parametro resta valido in tutti i progetti ove non sia esplicitamente indicato un parametro differente nei relativi bandi o programmi di lavoro.</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	FONTE NORMATIVA O COMMENTO
	2. Il criterio si applica ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi, nonché ai soggetti titolari di tipologie di contratti ammissibili nell'ambito dei programmi della Commissione.	
<p>Articolo 10 Norma transitoria 1. Il presente Regolamento ha efficacia anche sui progetti di ricerca ancora in corso, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6.</p>	<p>Articolo 11 Norme transitorie e finali Ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento sui Programmi di ricerca dell'Unione Europea e internazionali emanato con D.R. n. 3933 del 09/12/2009 e successive modificazioni.</p>	

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014